

CIRCOLARE N° 9 DEL 19/06/2023

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

RINVIO DEI VERSAMENTI PER CONTRIBUENTI ISA E FORFETARI	
<p>Il MEF, con il Comunicato stampa del 14 giugno 2023, n. 98, ha reso noto che, con una prossima disposizione normativa, verrà prorogato dal 30 giugno al 20 luglio 2023 il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi".</p> <p>Resta, invece, ferma la scadenza del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.</p>	<p>MEF comunicato stampa n. 98 del 14.06.2023</p>
DECRETO SALVA - INFRAZIONI IN G.U.	
<p>Nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge del 13 giugno 2023, n. 69, contenente disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'UE e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Il decreto è entrato in vigore il 14 giugno 2023.</p> <p>In particolare, a fronte delle numerose procedure d'infrazione pendenti da diversi anni nei confronti dell'Italia, il decreto mira ad agevolare la chiusura di 8 procedure d'infrazione, di 7 casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato.</p> <p>In tema di imposta di registro per la prima casa, modificando l'art. 1, nota II-bis), della tariffa allegata al DPR 131/86, è ora previsto che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, deve anche sussistere la condizione secondo cui l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività o, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.</p>	<p>G.U. n. 136 del 13.06.2023</p>
PATRIMONIO NETTO NEGATIVO: RIMBORSI IVA CON GARANZIA	
<p>L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 14 giugno 2023, n. 347, ha chiarito che, in presenza di un patrimonio netto negativo, una società non può ottenere</p>	<p>Interpello n. 347 del 14.06.2023</p>

<p>il rimborso IVA per un importo superiore a 30 mila euro senza prestare la garanzia patrimoniale.</p> <p>Il caso esaminato era relativo a una società svizzera, con rappresentante fiscale in Italia, che ha maturato un credito IVA ben superiore a 30 mila euro negli anni dal 2019 al 2022. Il bilancio chiuso al 30 giugno 2022 mostrava un patrimonio netto negativo; tuttavia, lo stesso era aumentato nel bilancio provvisorio successivo. Pertanto, la società aveva chiesto all’Agenzia delle entrate se fosse possibile ottenere il rimborso dell’imposta, senza prestare necessariamente la garanzia patrimoniale.</p> <p>L’Agenzia delle entrate ha negato la possibilità di richiedere il rimborso IVA senza la presentazione della garanzia, in quanto il requisito della solidità patrimoniale risulta soddisfatto solo se esiste effettivamente un patrimonio (dunque, si deve trattare di un valore con segno algebrico positivo) e a condizione che lo stesso non sia diminuito di oltre il 40%, rispetto al periodo d’imposta precedente. Un patrimonio netto negativo non può garantire il credito IVA chiesto a rimborso. Questa interpretazione risulta coerente con le seguenti ipotesi, previste dall’art. 38-bis, comma 4, del DPR 633/72, nelle quali è espressamente richiesta la garanzia, in quanto il patrimonio del richiedente si considera “instabile” o “aggredibile”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni, salvo che si tratti di start up innovative di cui all’art. 25 del DL 179/12; • soggetti passivi a cui, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore alla percentuale prevista; • soggetti passivi che chiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile all’atto della cessazione dell’attività. 	
<p>DIVIDENDI “MADRE-FIGLIA” TASSATI IN CASO DI ABUSO</p>	
<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16173, depositata l’8 giugno 2023, ha statuito - in tema di dividendi “madre-figlia” - che la circostanza che il soggetto che reclama l’esonero dei dividendi non ne sia il beneficiario effettivo può essere indice di un abuso della direttiva attuato per il tramite di una struttura costituita al solo scopo di permettere tale beneficio a soggetti che non hanno sede nell’Ue. Il caso esaminato dalla Corte aveva ad oggetto il rimborso della ritenuta effettuata sui dividendi erogati dalla controllata italiana alla propria controllante lussemburghese, a sua volta controllata da società con sede nelle Isole Vergini.</p> <p>La Suprema Corte ha infatti evidenziato come il requisito del beneficiario effettivo, immanente all’ordinamento internazionale, sia stato introdotto negli artt. 10, 11 e 12 del modello OCSE in materia di dividendi, interessi e royalties con lo scopo di evitare il c.d. treaty shopping, ovvero l’uso indebito dei benefici derivanti dalle Convenzioni a favore di soggetti che non avrebbero titolo per usufruirne. Nell’ambito della disciplina dei dividendi, la clausola limita quindi la potestà impositiva dello Stato della fonte solo nel caso in cui il percettore dei dividendi (beneficiario effettivo) abbia sede nell’altro Stato contraente.</p>	<p>Sentenza 16173 del 08.06.2023 Corte di Cassazione</p>
<p>SPLIT PAYMENT VERSO LA PROROGA</p>	
<p>È in arrivo il via libera dell’UE al rinnovo dell’autorizzazione ad applicare lo split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA, in scadenza il 30 giugno 2023. Lo ha reso noto il Ministero dell’Economia e delle finanze, con un comunicato stampa del 9 maggio 2023. Con l’autorizzazione lo split payment continuerà ad applicarsi senza soluzione di continuità e, almeno nella prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura.</p> <p>Il meccanismo in scadenza il 30 giugno 2023 - già autorizzato con la decisione di esecuzione n. 2017/784 del Consiglio UE, successivamente modificata con la decisione di esecuzione n. 2020/1105 del Consiglio UE - si applica alle operazioni effettuate nei</p>	<p>MEF comunicato stampa del 09.05.2023</p>

confronti delle pubbliche amministrazioni nonché degli enti pubblici economici e delle fondazioni, delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o da enti e fondazioni e nei confronti di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.	
INTERESSI SU FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO NON SEMPRE DEDUCIBILI	
<p>L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell'8 maggio 2023, n. 318, ha chiarito che l'applicazione del costo ammortizzato su finanziamenti infruttiferi o a tassi non di mercato per una holding industriale comporta anche ai fini Irap l'ineducibilità degli interessi passivi, come avviene per l'IRES.</p> <p>Nel caso di specie il tasso di interesse su un finanziamento ricevuto dal socio era stato adeguato alle condizioni di mercato, in quanto il socio aveva in essere un finanziamento in pool con delle banche. L'applicazione del costo ammortizzato aveva determinato degli oneri figurativi in bilancio. Questi ultimi oneri - in base all'articolo 5, comma 4-bis, del DM dell'8 giugno 2011 - sono ineducibili ai fini Ires.</p> <p>Dal momento che l'IRAP ha meccanismi applicativi diversi dall'IRES, l'istante ha ritenuto che il DM 8 giugno 2011 si applicasse solamente all'IRES. Contrariamente a tale impostazione, l'Agenzia delle entrate ha sostenuto che, sotto il profilo sistematico, il citato art. 5, comma 4-bis, del DM 8 giugno 2011 è applicabile anche ai fini IRAP. Pertanto, anche in tale ambito, i citati interessi figurativi devono ritenersi interamente ineducibili.</p>	Risposta Interpello n. 318 dell'08.05.2023

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani